



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

Ordinanza n. 1 del 15 aprile 2025

Attuazione piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*)

Il “Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu” Enrico Caterino, nominato con d.p.c.m. del 20 settembre 2024, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (G.U. 15 maggio 2024, n. 112), convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (G.U. 13 luglio 2024, n. 163),

- **VISTO** il d.p.c.m. del 20 settembre 2024;
- **VISTO** il Piano di intervento (di seguito “Piano”) per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), trasmesso il 19 dicembre 2024 al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **VISTO** il decreto, pervenuto con nota prot. 0173606 del 15/04/2025, con cui il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni Veneto e Emilia-Romagna interessate dalle misure attuative del piano, hanno approvato il Piano di intervento;
- **VISTE** le misure individuate nel Piano e in particolare
 - a) le misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza;
 - b) le misure di prelievo della specie granchio blu.
- **LETTO** l’art. 7 del richiamato d.l. n. 63/2024, laddove prevede (co. 7) che:

Il Commissario straordinario provvede all’attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall’intervento oggetto di attuazione.

Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- **RAVVISATA** la necessità di procedere all'attuazione delle misure di cui al punto 2.2 del Piano, con particolare riferimento:
 - all'avvio -- negli ambienti di transizione e marini dell'alto Adriatico, sia nelle aree lagunari che in quelle marino-costiere -- della campagna di cattura/prelievo della specie granchio blu, al fine di contenerne la popolazione e limitare l'impatto sulla biodiversità e sulle risorse ittiche;
 - alla individuazione dei punti di conferimento, attestandone la idoneità anche per gli aspetti di carattere igienico-sanitari e del benessere animale;
 - allo smaltimento delle biomasse catturate non destinate al consumo umano o ad altri usi.
- **RITENUTO**, ai fini di cui sopra, di assicurare una rete sufficientemente capillare di punti di sbarco idonei - sotto il punto di vista sanitario, amministrativo e logistico - al conferimento del prodotto granchio blu catturato, nonché di definire le tecniche di conferimento, di stoccaggio e di smaltimento;
- **VISTI** i Decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 19 marzo 2024, pubblicati sulla G.U. n. 94 del 22 aprile 2024, con cui, a seguito della condizione straordinaria di diffusione e impatto sulle produzioni di molluschicoltura, è stata dichiarata l'esistenza nei territori delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu;
- **VISTI** gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **VISTA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
- **VISTO** il regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- **VISTO** il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

- **VISTI** gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01);
- **RICHIAMATO**, in ordine agli obblighi di trasparenza, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- **PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso degli incontri tenutisi, in data 7 marzo 2025 e 12 marzo 2025, con i rappresentanti delle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, i Servizi Veterinari delle ULSS competenti, i rappresentanti delle Cooperative di Pesca interessati e, per la sola attività di smaltimento delle biomasse, i referenti dei mercati ittici;
- **ACQUISITA** l'intesa della Regione Veneto (D.G. del 15.04.2025) e della Regione Emilia-Romagna (nota prot. 07.04.2025.0351906.U);

DECRETA

l'attuazione, nei tempi e con le modalità sottoindicate, delle misure di cui ai seguenti articoli:

Articolo 1)

Campagna di contenimento con pesca selettiva

Per campagne di pesca selettiva si intendono le attività di cattura del granchio blu condotte mediante l'uso di attrezzi da pesca specifici e strumenti in uso all'acquacoltura, che minimizzano le catture accessorie di altre specie e gli impatti ambientali, e favoriscono la selezione per taglia e sesso degli esemplari target.

Al fine di massimizzare l'efficacia del prelievo sulla popolazione e sul reclutamento del granchio blu, le attività di contenimento sono orientate prioritariamente alla cattura di femmine ovigere e, ove possibile, alle femmine nel periodo della fecondazione, privilegiando organismi di taglia media e grande.

Organismi di caratteristiche diverse (es. maschi e/o taglie piccole) catturati con le azioni di contenimento, in caso non siano avviati alla commercializzazione, andranno conferiti per lo smaltimento e concorrono alla quota complessiva di contenimento.

È comunque vietato il rigetto degli esemplari catturati di granchio blu, indipendentemente dalle caratteristiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

Le attività di cattura saranno espletate nelle aree lagunari e costiere dell'Emilia-Romagna e del Veneto, e in particolare nelle lagune di:

Scardovari --- Allagamento-Bonelli --- Basson-Canarin --- Busiura-Barbamarco --- Marinetta-Vallona --- Caleri --- Venezia --- Caorle --- Sacca di Goro - Valle Nuova/Bertuzzi - Complesso delle Valli di Comacchio - Canali adduttori di Comacchio - aree in concessione del territorio di Comacchio e acque demaniali prospicienti.

La campagna di cattura verrà attuata, nelle forme e con le modalità di cui alla presente ordinanza, fino al 30 novembre 2025. La durata e l'estensione temporale potrà, comunque, essere modificata in funzione delle evidenze scientifiche che potranno sopraggiungere nel corso dell'implementazione del piano.

Le operazioni di prelievo devono essere eseguite solo nelle ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione.

Le imbarcazioni non devono in nessun modo arrecare intralcio alla navigazione e al traffico marittimo nei canali navigabili e ogni altro canale utilizzato per la navigazione interna.

Il prelievo del granchio blu all'interno delle aree in concessione a scopo di acquacoltura deve avvenire a cura dei soli soci-addetti-titolari dell'impresa concessionaria o affidataria dell'area, non essendo consentito l'ingresso di terzi senza apposita autorizzazione demaniale.

Nelle aree in concessione poste in aree marittime devono essere utilizzate le sole imbarcazioni asservite all'impianto stesso, non essendo consentito l'ingresso di altri mezzi senza apposita autorizzazione demaniale.

Le campagne di pesca oggetto della presente ordinanza vengono condotte con gli attrezzi già consentiti per la pesca professionale e per l'acquacoltura secondo le limitazioni di uso spaziale e temporale già in essere.

Articolo 2)

Requisiti per la partecipazione alle operazioni di cattura

Parteciperanno alle operazioni di cui alla presente ordinanza gli operatori del mondo della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano attività in Veneto o in Emilia-Romagna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

2. siano concessionari di aree demaniali per il mantenimento di impianti di acquacoltura oppure abbiano licenza di pesca professionale di cat. A per le acque interne e/o licenza di pesca professionale per le acque marittime o siano titolari di aree vallive destinate all'acquacoltura (unitamente ai propri dipendenti e collaboratori);

3. siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

4. non si trovino in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

5. siano in assenza di procedure concorsuali: al momento della richiesta di rimborso non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;

6. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;

7. non abbiano subito, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione della presente ordinanza, condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Costituisce, comunque, causa di esclusione l'aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. In caso di persona giuridica questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;

8. non abbiano ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea o, se ricevuti, li abbiano successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;

9. versino in una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

10. siano ancora in attività, ovvero l'attività non deve risultare cessata fino alla corresponsione del rimborso.

Articolo 3)

Commercializzazione del prodotto

È consentita, da parte degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, la commercializzazione del granchio blu catturato.

È in ogni caso vietata la commercializzazione di catture accessorie di altre specie quando ottenute da attrezzi, attività di pesca o natanti specificatamente autorizzati in deroga per il contenimento della specie "granchio blu"; in tal caso le catture accessorie di altre specie devono essere rigettate contestualmente alla cernita del granchio.

Articolo 4)

Cattura come specie accessoria (*by-catch*)

Per cattura del granchio blu quale specie accessoria (*by-catch*) della pesca commerciale si intende la cattura accidentale di granchio blu pescato con pratiche di pesca commerciali già autorizzate e non dedicate al contenimento della specie.

La frazione di granchio blu catturata accidentalmente insieme alle specie target e ritenuta commerciabile dal pescatore potrà essere venduta, mentre la frazione di granchio blu non commercializzata (scarto) dovrà essere conferita nelle strutture a ciò abilitate al fine del successivo smaltimento.

La frazione sbarcata destinata allo smaltimento verrà rimborsata secondo la quota prevista, unitamente ai costi di smaltimento.

Articolo 5)

Smaltimento del prodotto catturato non destinate al consumo umano o ad altri usi

Il prodotto granchio blu derivante dalle campagne di contenimento e conferito ai mercati ittici o agli stabilimenti riconosciuti, qualora non venga destinato al consumo umano, sarà gestito come "S.O.A. - **CAT. 3 Sottoprodotti di origine animale**", come previsto dagli artt. 10 e 14 del Regolamento CE 1069/2009 del 21 ottobre 2009 (*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

Le procedure di conferimento, di stoccaggio e di smaltimento dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti normative di carattere igienico-sanitario e del benessere animale.

I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie provvederanno, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, alla verifica delle procedure, proponendo ulteriori prescrizioni, laddove ritenuto necessario.

Articolo 6)

Individuazione dei punti di sbarco e delle modalità di conferimento

Ai solo fini della campagna di contenimento di cui alla presente ordinanza, i granchi catturati verranno versati presso i seguenti punti di sbarco:

PUNTO DI SBARCO	AREE DI PESCA	GESTIONE
PORTO DI PILA	BUSIURA-BARBAMARCO-BASSON-CANARIN	CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. - SCARDOVARI
PUNTI SBARCO DELLE VARIE COOPERATIVE	ROSOLINA-PORTO VIRO MARINETTA-VALLONA-CALERI	LE VARIE COOPERATIVE TITOLARI DEI PUNTI SBARCO
STABILIMENTO CONSORZIO SCARDOVARI	SACCA DI SCARDOVARI BASSON CANARIN ALLAGAMENTO	CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. - SCARDOVARI
PUNTI SBARCO DEL CONSORZIO	LAGUNA DI VENEZIA NORD	CONSORZIO ITTICO VENEZIANO
PORTO DI GORO	GORO - COMACCHIO	CONSORZIO CON.UNO
PORTO DI GORINO	GORO	CONSORZIO CON.UNO
PORTO GARIBALDI (COMACCHIO)	COMACCHIO E AREE VALLIVE COMACCHIESI	CONSORZIO CON.UNO

Dai predetti punti sbarco il prodotto ittico pescato verrà conferito ai seguenti stabilimenti presso i quali, al netto della parte destinata alla commercializzazione per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

alimentazione umana, verrà destinato allo smaltimento in discarica o altra struttura autorizzata, come sottoprodotto ai sensi del Reg CE 1069/2009:

SITO DI CONFERIMENTO PER L'EVENTUALE SMALTIMENTO	UBICAZIONE	GESTIONE
CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. - SCARDOVARI	VIA DELLA SACCA 11, SCARDOVARI	CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. – SCARDOVARI
MERCATO ITTICO DI DONADA	VIA MURAZZE 44 PORTO VIRO	COOPERATIVA PESCATORI ERIDANIA
MERCATO ITTICO DI VENEZIA		V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA		SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.
CONSORZIO CON.UNO	BANCHINA DI PONENTE DEL PORTO DI GORO	CONSORZIO CON.UNO

I punti di sbarco e i siti di conferimento, come sopra individuati, dovranno possedere i requisiti richiesti dal punto di vista sanitario, amministrativo e logistico e operare nel rispetto delle disposizioni di legge; l'idoneità del sito verrà attestata dalle Aziende Sanitarie competenti per territorio, se ed in quanto necessario in relazione alla tipologia di struttura.

I gestori dei mercati ittici e degli stabilimenti riconosciuti assicureranno la verifica delle catture conferite per natante e la tracciabilità del prodotto e dovranno documentare i quantitativi destinati allo smaltimento.

Onde consentire la valutazione dell'efficacia dell'intervento e il monitoraggio dell'andamento della popolazione del granchio blu, i gestori dovranno registrare, oltre ai quantitativi catturati per imbarcazione/pescatore, la quantità di prodotto destinato allo smaltimento, l'area di provenienza delle catture e le caratteristiche/numero degli strumenti di pesca adottati. Su base campionaria, secondo protocollo che sarà condiviso dalla Struttura Commissariale, i gestori dovranno, altresì, registrare le caratteristiche biologiche del materiale conferito (taglia, sesso). I dati così raccolti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

saranno condivisi con la Struttura Commissariale e ISPRA.

Al fine del coordinamento delle campagne di contenimento e della razionalizzazione dell'uso delle risorse economiche a disposizione, la Struttura Commissariale, avvalendosi degli Istituti di ricerca a suo supporto e in sinergia con le attività avviate dalle Regioni, Università e Enti di Ricerca nel contesto di progetti regionali e nazionali, monitorerà ulteriormente l'efficacia del Piano, anche tenendo conto dell'evoluzione della consistenza del prelievo della specie condotto ai fini commerciali.

Sulle procedure adottate e sulle quantità prodotte verranno disposti controlli a campione, con la collaborazione delle autorità competenti, sotto il coordinamento delle Capitanerie di Porto.

Articolo 7)

Rimborso

Beneficiari dei rimborsi sono i Consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura e della pesca, che hanno provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu ("*Callinectes sapidus*").

Qualora l'attività di cattura avvenga sulla base di progetti/finanziamenti regionali, la struttura commissariale provvederà al rimborso, nella misura di seguito precisata, delle sole spese inerenti alle operazioni di smaltimento.

Per la cattura finalizzata allo smaltimento verrà riconosciuto un rimborso massimo di 1,00 €/Kg..

Per la gestione complessiva del conferimento e dello smaltimento presso i siti all'uopo abilitati verrà riconosciuto un rimborso, rifondendo un importo massimo di 0,50 € per Kg di prodotto conferito e smaltito.

La struttura commissariale svolgerà le attività di verifica sulla documentazione attestante i quantitativi di granchio blu catturato e conferito.

In particolare, le dichiarazioni presentate e sottoscritte dai gestori riportanti i quantitativi catturati e smaltiti, dovranno essere accompagnate dalla documentazione rilasciata dall'impresa di trasporto e dalla scarica o da altri centri di smaltimento autorizzati.

Qualora vengano accertate differenze di peso tra il conferimento post cattura e il momento dello smaltimento verranno considerate, quali margini di tolleranza dovuti alla cd. "perdita di peso", le seguenti percentuali:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

- entro il 3% qualora lo smaltimento avvenga entro la medesima giornata;
- entro il 10% se avviene nei giorni successivi.

Tali margini di tolleranza potranno essere aggiornati a seguito di prove sperimentali e/o osservazioni dirette condotte da istituti di ricerca su mandato della Struttura Commissariale.

La concessione effettiva del rimborso, le eventuali modalità aggiuntive per il calcolo del rimborso stesso, la modulistica per la presentazione delle domande di rimborso e i termini per la presentazione delle suddette domande, i termini per la conclusione del procedimento e per la liquidazione dei rimborsi, nonché gli altri criteri e condizioni da rispettare per la concessione del rimborso stesso saranno disciplinati in un'apposita ordinanza.

Nessun aiuto, finanziamento o rimborso viene concesso sulla base della presente ordinanza. In deroga a questo divieto, eventuali aiuti, finanziamenti o rimborsi possono essere concessi sulla base del regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 8)

Disposizioni in materia di trasparenza

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Commissario straordinario.

Per assicurare la massima pubblicità e trasparenza al presente atto, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone, altresì, la sua pubblicazione sui siti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, nonché l'affissione all'albo delle Capitanerie di Porto.

Il Commissario Straordinario
(Enrico Caterino)